

Regolamento AREUS Prestazioni Aggiuntive

Area Dirigenza medica

Dirigenza Sanitaria non medica

Personale infermieristico Area Comparto

Art. 1 - Finalità

La presente Sezione del Regolamento disciplina il ricorso alle prestazioni aggiuntive (PA) dei dirigenti afferenti all'area medico-veterinaria, all'area sanitaria e del personale del comparto.

Presupposto per il ricorso alle PA è la carenza di personale medico e sanitario che non consenta di assicurare livelli essenziali di funzionalità dei servizi.

La presente sezione del Regolamento trova applicazione anche per la realizzazione di progetti specifici finanziati dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea o negli altri casi ammessi dalle vigenti normative.

Art. 2 - Modalità

Le Prestazioni Aggiuntive possono essere retribuite se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante specifica codifica.

Art. 3 - Presentazione della richiesta

Le richieste di autorizzazione per l'effettuazione di attività per le quali sono previste retribuzioni aggiuntive, devono essere presentate dal Direttore/Responsabile della struttura nell'ambito del quale si sviluppa la progettualità per la quale si chiede l'autorizzazione. La richiesta deve essere sottoposta ad approvazione rispettivamente del Direttore Sanitario per la dirigenza e del Direttore delle Professioni Sanitarie per gli infermieri.

Le richieste così approvate vanno presentate alla Direzione Generale dell'AREUS per la valutazione di congruità e per la verifica degli elementi essenziali, compresi i limiti di budget economico annualmente assegnati ai Direttori/Responsabili della struttura o area organizzativa, necessari per l'assunzione della delibera di autorizzazione.

Le suddette richieste devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- indicazione della struttura richiedente;
- motivazioni, finalità generali e descrizione sintetica delle attività;
- fonte di finanziamento (assegnazioni Regionali, Statali, Fondi della Comunità Europea, Bilancio aziendale);
- Modalità e tempistica nello sviluppo delle attività /progetto;
- dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del Direttore di struttura o area organizzativa, dell'effettuazione di una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di lavoro e che, ciò nonostante, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, risultano necessarie ore in prestazione aggiuntiva, avendo esperito ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile, etc.);

- indicazione del personale necessario, con indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza;
- obiettivi e impegni orari previsti per ciascuna categoria professionale coinvolta;
- indicazione del numero di ore necessarie per raggiungere gli obiettivi e loro distribuzione mensile;
- indicazione del numero di prestazioni da realizzare a fronte del numero di ore richieste.

Art. 4 - Procedura

Sulla base della richiesta motivata e circostanziata, come da art. 3, ed in base agli indirizzi strategici aziendali della programmazione, mediante analisi dei bisogni e definizione dei volumi di attività e degli obiettivi assistenziali relativi all'area di riferimento, nel limite delle risorse assegnate dall'AREUS, la Direzione Aziendale assume la deliberazione di autorizzazione delle Prestazioni Aggiuntive con oneri a carico del budget economico di Area.

Di norma i progetti di attività da soddisfare mediante ricorso alle Prestazioni Aggiuntive vanno presentati alla Direzione Aziendale entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.

Nell'ambito di ciascun progetto, il Direttore/Responsabile della struttura o area organizzativa ed i rispettivi Coordinatori che hanno presentato la richiesta di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 3, approvata dal Direttore Sanitario o dal Direttore delle Professioni Sanitarie, sono individuati come Responsabili della verifica delle Attività (RVA).

I Responsabili sono tenuti, tra l'altro:

- al controllo delle presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive, nel pieno rispetto delle disposizioni in tema di numero massimo di ore settimanali di lavoro come previsto dal Dlgs 66/2003 modificato dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- alla verifica che i dipendenti interessati abbiano assolto l'orario di servizio istituzionale che dovrà essere reso integralmente nel mese di riferimento;
- alla verifica che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutti i dirigenti/personale del comparto (che ha prestato la propria disponibilità) e rese solo negli orari consentiti e autorizzati ed in conformità al piano approvato dall'Azienda;
- al rispetto dei limiti del budget assegnato;
- all'esclusione dalle prestazioni aggiuntive del personale non avente diritto;
- alla verifica della corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive dichiarate nel piano approvato dall'Azienda e le prestazioni aggiuntive rese;
- alla cura della certificazione e trasmissione agli uffici del Personale, di un documento riepilogativo delle giornate in cui si sono rese le Prestazioni Aggiuntive, affinché si proceda alla liquidazione dei compensi per l'attività effettivamente svolta.

Il Servizio Gestione Personale e Relazioni Sindacali provvede al pagamento delle spettanze economiche agli aventi diritto, sulla base dei provvedimenti di liquidazione e nel caso in cui si riscontrino situazioni anomale o incongruenze, le stesse devono essere segnalate ai RVA.

I compensi sono corrisposti, di norma, a decorrere dal secondo mese successivo a quello nelle quale è stata resa la prestazione.

Art. 5 - Principi generali per la partecipazione

Il personale interessato è ammesso al progetto esclusivamente su base volontaria. L'adesione al progetto comporta il rispetto del turno assegnato in Prestazione Aggiuntiva secondo le norme che disciplinano l'orario di lavoro.

Sono esclusi dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 del presente regolamento:

- il personale del ruolo amministrativo, tecnico e professionale;
- il personale con rapporto di lavoro non esclusivo;
- il personale in part time;
- il personale con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
- il personale che fruisca della riduzione dell'orario di lavoro (ex L.104/92, allattamento ecc..).

Il Direttore della struttura o area organizzativa potrà inserire in Prestazione Aggiuntiva il personale escluso, solo in casi di eccezionale carenza di personale che metta a rischio la continuità assistenziale e solo dopo aver esperito ogni tentativo utile di individuare altro personale.

In questi casi il RVA procederà richiedendo prestazioni aggiuntive, nell'ordine a:

- personale con prescrizione limitativa dell'attività lavorativa, se il contenuto della PA è nel rispetto della prescrizione limitativa;
- personale che fruisce di riduzione dello orario di lavoro (ex L. 104/92).

I compensi previsti per le prestazioni orarie aggiuntive potranno essere liquidati solo se è stato assolto il debito orario individuale.

In caso di debito orario non assolto, le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residue.

I dipendenti non possono effettuare Prestazioni Aggiuntive nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, né in modalità contigua a turni di guardia o di pronta disponibilità (nel caso la somma delle due fattispecie superi le 12 ore). Non è possibile rinunciare al riposo settimanale ed al riposo dopo la notte, nonché, alle altre disposizioni previste dal D. Lgs. 66/2003 a tutela della salute del lavoratore.

Art. 6 - Parametri economici e limiti

La remunerazione delle Prestazioni Aggiuntive avviene esclusivamente ad accessi di durata prestabilita, salvo esigenze contingenti che determinino prolungamenti del servizio.

Il limite individuale massimo per il personale che effettua la prestazione aggiuntiva, non potrà comportare il superamento delle 48 ore settimanali, come previsto dal citato Dlgs 66/2003 e s.i., compreso l'orario istituzionale. Fermo restando il suddetto limite massimo:

- a) per il personale dell'area della dirigenza** medica e della dirigenza sanitaria non medica, nel rispetto della normativa contrattuale:
- il costo orario per le Prestazioni Aggiuntive è fissato in euro 60,00 esclusi oneri a carico dell'Azienda (per entrambe le aree dirigenziali)
 - il costo di un turno notturno di guardia aggiuntivo di dodici ore [20,00-08,00] è di euro 480,00 lordi (ex art. 55 del CCNL 8 giugno 2000 di entrambe le aree dirigenziali) su un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso non

superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile.

b) per il personale del comparto il costo orario per le PA è fissato in euro 40,00 esclusi oneri a carico dell'Azienda, non contemplandosi il rimborso chilometrico (accordo sindacale 11.10.2022).

Art. 7 – Norma finale

Le disposizioni contenute nella presente Sezione del Regolamento sono attuate in via sperimentale per il periodo di 12 mesi, al termine del quale saranno effettuate le opportune verifiche sul positivo rapporto tra i costi sostenuti ed i benefici conseguiti.